

Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

**Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.**

**Art. 19**

*(Rinuncia o decesso dei candidati alla carica di consigliere regionale)*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, la rinuncia alla candidatura alla carica di consigliere regionale produce effetti sulla composizione delle liste se presentata a uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 2, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle candidature con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e autenticata.
2. Il decesso di un candidato alla carica di consigliere regionale non rileva agli effetti di quanto previsto dall'articolo 20, comma 5, lettere f) e g).